

LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2019, N. 21

**Contributi al Consiglio regionale d'Abruzzo e alle Sezioni provinciali dell'Ente Nazionale Sordomuti e ulteriori disposizioni**

(Pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo Speciale 26-07-2019, n. 126)

Art. 1

(Contributi al Consiglio regionale d'Abruzzo e alle Sezioni provinciali dell'Ente Nazionale Sordomuti)

1. Al fine di favorire il regolare svolgimento delle attività poste in essere dall'Ente Nazionale Sordomuti (ENS) di cui alla legge regionale 29 novembre 1982, n. 87 (Erogazione di contributi al Consiglio regionale e alle Sezioni provinciali abruzzesi dell'Unione italiana ciechi e alle Sezioni provinciali abruzzesi dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti), il contributo iscritto sul capitolo 71625/1 denominato "Contributi al Consiglio regionale d'Abruzzo e alle Sezioni provinciali dell'Ente Nazionale Sordomuti (ENS) L.R. 29.11.1982, n. 87" è incrementato per l'anno 2019 di euro 90.000,00.

Art. 2

(Disposizioni finanziarie per la copertura della spesa di cui all'articolo 1)

1. Ai fini della copertura della spesa di cui all'articolo 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2019 – 2021, esercizio 2019, sono apportate le seguenti variazioni compensative per competenza e cassa:
  - a) in aumento parte spesa: Titolo I, Missione 12, Programma 02, capitolo di spesa n. 71625/1 denominato "Contributi al Consiglio regionale d'Abruzzo e alle Sezioni provinciali dell'Ente Nazionale Sordomuti (ENS) L.R. 29.11.1982, n. 87" per euro 90.000,00;
  - b) in diminuzione parte spesa: Titolo I, Missione 20, Programma 01, capitolo di spesa n. 321930/1 denominato "Fondo di riserva per le spese impreviste" per euro 90.000,00.

Art. 3

(Contributo al Comune di Pescara per l'organizzazione della 25<sup>a</sup> edizione della Regata dei Gonfaloni)

1. Per l'anno 2019 la Regione Abruzzo sostiene la realizzazione della 25<sup>a</sup> edizione della Regata dei Gonfaloni che si terrà a Pescara tra i mesi di agosto e settembre 2019. Tale manifestazione, che si svolge sul Fiume Pescara, ormai entrata a far parte della tradizione cittadina e regionale, vede la partecipazione di diversi equipaggi provenienti dalla Regione Abruzzo e anche da altre Regioni italiane e dell'altra sponda dell'Adriatico. Pertanto, si tratta di una manifestazione la cui importanza oltrepassa i confini del Comune di Pescara.
2. Ai fini del sostegno a questo evento, la Regione Abruzzo destina per l'anno 2019 Euro 20.000,00 al Comune di Pescara come contributo vincolato per l'organizzazione della 25<sup>a</sup> Regata dei Gonfaloni.
3. Alla spesa pari a euro 20.000,00 si fa fronte con apposito e nuovo stanziamento denominato "Contributo al Comune di Pescara per l'organizzazione della 25<sup>a</sup> edizione della Regata dei Gonfaloni" istituito al Titolo I, Missione 05, Programma 02, della parte spesa del bilancio regionale.

4. La copertura della spesa è assicurata mediante la seguente variazione al bilancio regionale 2019-2021, esercizio 2019, in termini di competenza e cassa:
  - a) in aumento parte spesa: Titolo I, Missione 05, Programma 02, del nuovo stanziamento denominato "Contributo al Comune di Pescara per l'organizzazione della 25<sup>a</sup> edizione della Regata dei Gonfaloni" per euro 20.000,00;
  - b) in diminuzione parte spesa Titolo IV, Missione 50, Programma 02, capitolo di spesa n. 313140 denominato "Rimborso quota capitale per i mutui del settore trasporti" per euro 20.000,00.

#### Art. 4

(Modifiche all'art. 2 della l.r. 14/2019)

1. All'articolo 2 della legge regionale 28 giugno 2019, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di demanio idrico e antincendio boschivo e modifica all'art. 5 della l.r. 4/2009) ovunque ricorra il numero di capitolo "311940/1" è sostituito dal seguente: "321940/1".

#### Art. 5

(Integrazione alla l.r. 18/2001)

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione), è inserito il seguente:

#### "Art. 8-bis

(Valutazione del personale assegnato alle segreterie)

1. Il personale di cui all'articolo 8 è sottoposto al sistema di valutazione, nell'ambito del ciclo della performance del Consiglio regionale, in ordine al conseguimento degli obiettivi che, tenuto conto della natura delle attività svolte, sono individuati nel Piano della performance.
2. L'Ufficio di Presidenza, con disciplinare da adottarsi nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. 150/2009, alla l.r. 6/2011 e al vigente sistema di valutazione, regola le fasi e gli attori del processo valutativo, oltre agli effetti applicativi della valutazione sugli istituti contrattuali ad essa correlati."

#### Art. 6

(Modifiche all'art. 9 della l.r. 18/2001)

1. All'articolo 9 della l.r. 18/2001, dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:
  - "1-ter. I rapporti di lavoro subordinato di cui ai commi precedenti sono costituiti esclusivamente per attività di stretto supporto agli organi richiedenti ed hanno durata massima pari alla durata del mandato consiliare. I medesimi sono in ogni caso risolti contestualmente alla cessazione dall'incarico del proponente o su iniziativa dello stesso per venir meno del requisito della fiduciarità, ovvero con la scadenza anticipata della Legislatura.
  - 1-quater. I contratti di lavoro subordinato di cui ai commi precedenti non costituiscono incarichi ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del d.l. 78/2010 e non soggiacciono alla relativa disciplina.
  - 1-quinquies. I contratti di cui al presente articolo sono soggetti ai limiti finanziari di cui all'articolo 5 della presente legge e all'articolo 40 della l.r. 40/2010 e sono esclusi dai vincoli numerici di cui all'articolo 50 del CCNL del 21.05.2018 e all'articolo 23 del d.lgs. 81/2015."

Art. 7  
(Modifiche alla l.r. 42/2013)

1. Alla legge regionale 20 novembre 2013, n. 42 (Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012) sono apportare le seguenti modifiche:
  - a) Il comma 7 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"7. L'incarico a tempo determinato di Comandante del Corpo o del Servizio di Polizia Locale può essere conferito prioritariamente a soggetti inquadrati nei ruoli della Polizia Locale che siano in possesso dei requisiti di ammissione alle procedure concorsuali corrispondenti al profilo da ricoprire, di comprovata professionalità ed esperienza maturata per almeno un quinquennio all'interno dei servizi di Polizia Locale o a soggetti appartenenti a forze di Polizia dello Stato che abbiano espletato funzioni di Comandante per un periodo di almeno cinque anni.";
  - b) Il comma 8 dell'articolo 5 è abrogato.

Art. 8  
(Invarianza finanziaria articoli 4, 5, 6 e 7)

1. Dall'applicazione degli articoli 4, 5, 6 e 7 della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Abruzzo.

Art. 9  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

TESTI  
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE  
COORDINATI  
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 23 LUGLIO 2019, N. 21  
"Contributi al Consiglio regionale d'Abruzzo e alle Sezioni provinciali dell'Ente Nazionale Sordomuti e ulteriori  
disposizioni"  
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

\*\*\*\*\*

**Avvertenza**

*I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.*

*Le modifiche sono evidenziate in grassetto.*

*Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.*

*I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.*

*I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi\_tv/menu\_leggivi\_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.*

*Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH\_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

\*\*\*\*\*

**LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 2001, N. 18**

Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione.

**Art. 9**

(Incarichi a tempo determinato)

1. Nell'ambito delle dotazioni e nei limiti di cui all'articolo 40 della l.r. 40/2010, per i gruppi, e di quelli di cui alla tabella C per le altre segreterie, su richiesta nominativa del Presidente del Consiglio, del singolo componente dell'Ufficio di Presidenza, dei Presidenti dei gruppi, il Direttore per le risorse umane può assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, soggetti in possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'impiego regionale, e corrispondenti alla categoria da attribuire.
- 1-bis. Su richiesta nominativa del Difensore Civico regionale, il Direttore per le Risorse umane può assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale 1 unità di categoria "C" da destinare alla segreteria particolare di cui all'art. 7-bis. Il soggetto proposto deve essere in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso all'impiego del Consiglio regionale.
- 1-ter. I rapporti di lavoro subordinato di cui ai commi precedenti sono costituiti esclusivamente per attività di stretto supporto agli organi richiedenti ed hanno durata massima pari alla durata del mandato consiliare. I medesimi sono in ogni caso risolti contestualmente alla cessazione dall'incarico del proponente o su iniziativa dello stesso per venir meno del requisito della fiduciarità, ovvero con la scadenza anticipata della Legislatura.**
- 1-quater. I contratti di lavoro subordinato di cui ai commi precedenti non costituiscono incarichi ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del d.l. 78/2010 e non soggiacciono alla relativa disciplina.**
- 1-quinquies. I contratti di cui al presente articolo sono soggetti ai limiti finanziari di cui all'articolo 5 della presente legge e all'articolo 40 della l.r. 40/2010 e sono esclusi dai vincoli numerici di cui all'articolo 50 del CCNL del 21.05.2018 e all'articolo 23 del d.lgs. 81/2015.**
2. Al personale assunto ai sensi dei commi 1 e 1-bis spetta, per tutta la durata del rapporto di lavoro, il trattamento economico contrattuale iniziale corrispondente alla categoria assegnata ed alla funzione eventualmente svolta oltre al trattamento di missione ove ne ricorrano i presupposti.
3. In sostituzione del trattamento economico accessorio, al personale assunto a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 10.

**LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 2013, N. 42**

Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012.

#### Art. 5

(Comandante del Corpo o del Servizio della polizia locale)

1. Fermi restando i requisiti di legge, il ruolo di Comandante può essere attribuito solo a personale inquadrato nei ruoli della polizia locale. La funzione di Comandante è incompatibile con lo svolgimento di altre funzioni o incarichi all'interno dell'ente di appartenenza.
2. Il Comandante della polizia locale riveste la qualifica apicale nell'ambito dell'ente di appartenenza ed in nessun caso può essere posto alle dipendenze del responsabile di diversa area, o settore, o servizio, o altra unità organizzativa amministrativa comunque denominata.
3. Il Comandante della polizia locale attua gli indirizzi dati dal Sindaco, dal Presidente della Provincia, o loro delegati, ovvero dall'organo individuato dal regolamento nel caso di gestione associata dei Corpi e Servizi di Polizia locale ed è responsabile verso questi della gestione delle risorse a lui assegnate, dell'organizzazione, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico ed operativo del personale appartenente al Corpo o al Servizio.
4. Il Comandante è responsabile dello svolgimento delle attività di competenza del Corpo o del Servizio, emana gli ordini e le disposizioni organizzative ed operative, vigilando sul rispetto di essi.
5. In caso di assenza o impedimento del Comandante le relative funzioni sono espletate dal vice Comandante; in mancanza di entrambi, le funzioni possono essere temporaneamente conferite al personale del Corpo o del Servizio di pari categoria, ovvero al personale di categoria immediatamente inferiore.
6. In caso di vacanza del posto nella dotazione organica, nelle more di espletamento del concorso, le funzioni possono essere conferite per un massimo di sei mesi al personale di polizia locale, interno all'Ente che abbia maturato almeno cinque anni di appartenenza nella categoria richiesta per lo svolgimento di tale incarico, o in mancanza, nella categoria immediatamente inferiore.
7. **L'incarico a tempo determinato di Comandante del Corpo o del Servizio di Polizia Locale può essere conferito prioritariamente a soggetti inquadrati nei ruoli della Polizia Locale che siano in possesso dei requisiti di ammissione alle procedure concorsuali corrispondenti al profilo da ricoprire, di comprovata professionalità ed esperienza maturata per almeno un quinquennio all'interno dei servizi di Polizia Locale o a soggetti appartenenti a forze di Polizia dello Stato che abbiano espletato funzioni di Comandante per un periodo di almeno cinque anni.**
8. [Qualora l'Ente si trovi nell'impossibilità di individuare il soggetto avente i requisiti di cui al comma 7 può affidare l'incarico a soggetti appartenenti a forze di polizia dello Stato che abbiano espletato funzioni di Comandante per un periodo di almeno cinque anni, con inquadramento nella categoria necessaria a ricoprire il posto vacante.]

#### LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 2019, N. 14

Disposizioni urgenti in materia di demanio idrico e antincendio boschivo e modifica all'art. 5 della l.r. 4/2009.

#### Art. 2

(Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per il sostegno finanziario delle attività anti incendio boschivo)

1. Al fine di garantire la copertura degli oneri delle attività A.I.B. (Anti Incendio Boschivo), per l'esercizio 2019, in aggiunta allo stanziamento già autorizzato con legge regionale 27 maggio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti di protezione civile per il sostegno finanziario delle attività anti incendio boschivo), e' autorizzata la spesa di euro 1.000.000,00 cui si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 20, Programma 01, Titolo I, Capitolo **321940/1** "Fondo di Riserva per le Spese Obbligatorie" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa di bilancio regionale 2019-2021, esercizio 2019, sono apportate le seguenti variazioni compensative di competenza e cassa:
  - a) in aumento parte Spesa: Titolo I, Missione 11, Programma 01, per complessivi euro 1.000.000,00 così ripartiti:
    - 1) Euro 850.000,00 capitolo di spesa 151300/9;
    - 2) Euro 100.000,00 capitolo di spesa 151300/14;
    - 3) Euro 50.000,00 capitolo di spesa 151300/16;
  - b) in diminuzione parte Spesa: Titolo I, Missione 20, Programma 01, capitolo di spesa **321940/1** denominato "Fondo di Riserva per le Spese Obbligatorie" per euro 1.000.000,00.

\*\*\*\*\*

#### Riferimenti normativi

*I testi vigenti alla data della presente pubblicazione delle disposizioni normative citate dalla legge regionale **23 LUGLIO 2019, N. 21** "Contributi al Consiglio regionale d'Abruzzo e alle Sezioni provinciali dell'Ente Nazionale Sordomuti e ulteriori disposizioni" sono i seguenti:*

#### DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

## Art. 5

(Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici)

*(OMISSIS)*

5. Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta. Non rientrano tra gli incarichi di cui al presente comma quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive di Regioni ed enti locali da parte delle citate pubbliche amministrazioni, purché la pubblica amministrazione conferente operi in ambito territoriale diverso da quello dell'ente presso il quale l'interessato al conferimento dell'incarico riveste la carica elettiva. Rientrano invece tra gli incarichi di cui al primo periodo quelli conferiti dal comune presso il quale il professionista è titolare di carica elettiva o da enti pubblici a carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, di cui faccia parte il comune stesso. Il conferimento è effettuato nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.

*(OMISSIS)*

DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81

Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

## Art. 23

(Numero complessivo di contratti a tempo determinato)

1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:
  - a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;
  - b) da imprese start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite;
  - c) per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2;
  - d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi o per la produzione di specifiche opere audiovisive;
  - e) per sostituzione di lavoratori assenti;
  - f) con lavoratori di età superiore a 50 anni.
3. Il limite percentuale di cui al comma 1 non si applica, inoltre, ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, tra istituti della cultura di appartenenza statale ovvero enti, pubblici e privati derivanti da trasformazione di precedenti enti pubblici, vigilati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad esclusione delle fondazioni di produzione musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di interesse culturale. I contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono.
4. In caso di violazione del limite percentuale di cui al comma 1, restando esclusa la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa di importo pari:
  - a) al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è superiore a uno;
  - b) al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale è superiore a uno.
5. I contratti collettivi definiscono modalità e contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori in merito all'utilizzo del lavoro a tempo determinato.

LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 2001, N. 18

Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione.

Art. 5

(Segreterie del Presidente e dei Componenti l'Ufficio di Presidenza e dei Presidenti delle Commissioni)

1. La segreteria del Presidente del Consiglio e quelle dei Vice Presidenti hanno rispettivamente livello di Servizio e di Ufficio come definiti dalla L.R. 14 settembre 1999, n. 77.
2. Il Servizio di segreteria del Presidente e' articolato in un Ufficio.
3. I Consiglieri segretari e i Presidenti delle Commissioni Permanenti e Speciali, di Vigilanza e della Giunta per il Regolamento, dispongono di una segreteria costituita in Unita' organizzativa e possono far ricorso a personale interno fino alla Cat. D. Conseguentemente e' adeguata la tabella C.
4. La dotazione organica delle segreterie di cui ai commi 1, 2, e 3, e' determinata nei limiti finanziari derivanti dalla tabella "C", tenuto conto del livello economico iniziale delle categorie in essa indicate a cui aggiungere la speciale indennita' sostitutiva di cui all'articolo 10 per la corrispondente categoria di personale.
- 4-bis. Nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 4 e del limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono autorizzate, oltre alle assunzioni previste dagli articoli 8 e 9, anche le altre forme previste dalla legislazione vigente.
5. [*COMMA ABROGATO DALL'ART. 5, COMMA 2, LETT. A), L.R. 12 GENNAIO 2018, N. 4*]
6. L'Ufficio di Presidenza con proprio provvedimento, fermo restando il limite di spesa derivante dalla dotazione organica di cui alla allegata tabella "C", fissa le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, decide le modificazioni all'articolazione dell'organico, rese necessarie da comprovate esigenze organizzative e funzionali e puo' prevedere l'assegnazione del personale presso la struttura di Pescara.

LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2010, N. 40

Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari.

Art. 40

(Personale dei gruppi)

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera h) del d.l. 174/2012, convertito con modificazioni dalla l. 213/2012, e secondo quanto stabilito dalla Deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definisce il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare della spesa per il personale dei gruppi consiliari in modo tale che non ecceda complessivamente il costo di un'unita' di personale di categoria D, posizione economica D6, senza posizione organizzativa, compresi gli oneri a carico dell'ente e una quota aggiuntiva forfettaria compensativa degli emolumenti accessori previsti dai contratti, nazionali e decentrati di lavoro, dalle leggi nazionali e regionali applicabili, ivi inclusi i buoni pasto e compensi per lavoro straordinario da determinarsi entro il limite massimo spettante ai dipendenti di pari categoria e posizione economica ai sensi degli stessi contratti di lavoro, per ciascun consigliere. Con il medesimo atto ripartisce il budget complessivamente determinato fra i gruppi consiliari.
2. Il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato da soggetti pubblici o privati, nonche' quello assunto con contratto a tempo determinato dal Consiglio Regionale, allorché funzionalmente collocato a disposizione dei gruppi consiliari, deve considerarsi rientrante nei limiti del budget di cui al comma 1 individuato per il gruppo consiliare.
3. In sede di prima applicazione del comma 1, e con riferimento alla nona Legislatura in corso, l'Ufficio di Presidenza, fermo restando il rispetto del tetto massimo di spesa ivi stabilito, determina i budget dei gruppi tenendo conto della spesa derivante dai rapporti di lavoro flessibile e delle altre tipologie di rapporto di lavoro, di cui al comma 2, in essere alla data del 30 novembre 2013.
4. Le risorse di cui al comma 1 non possono in alcun caso essere destinate ad altre finalita' e le eventuali risorse non utilizzate nell'anno di riferimento per il reclutamento del personale possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo, mediante apposita e separata reiscrizione alle competenze dell'esercizio successivo fino al termine della Legislatura, alla cui scadenza eventuali avanzi sono restituiti.
5. Alle spese di cui al comma 1 non si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 9, comma 28, e dall'articolo 14, commi 7 e 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.